



**Tribunale di Milano**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano**

**VERBALE DI UDIENZA**

Oggi 26/03/2019 alle ore 11.38, innanzi al GE dott. Giacomo Puricelli sono comparsi:

per la debitrice ..... l'avv. Maria Luisa Giordano in sostituzione dell'avv.

Gravante, che dà atto della rinuncia al mandato professionale e chiede un rinvio per consentire alla società di costituirsi con un nuovo legale,

per il creditore 77 GAMBLING & TRADING S.R.L. l'avv. ANDREA VICARI, che chiede che sia predisposto un piano di riparto parziale e si oppone alle richieste della debitrice compreso il rinvio e si riporta alla memoria depositata e alla nota di precisazione del credito,

per il creditore DAVIS & MORGAN S.P.A. l'avv. Giavenni in sostituzione dell'avv. MONICA GIACOMETTI, che si riporta alla memoria con la quale è stato chiesto che sia riconosciuta l'inammissibilità dell'istanza di riduzione e comunque l'infondatezza della richiesta di sospensione delle operazioni di vendita e chiede che sia disposta la vendita quantomeno dell'immobile indicato nell'ultimo avviso di vendita come lotto B1 sito in Milano via foglio 226, part. 143, su. 803, graFFATO CON I MAPPLAI 176, SUB. 803 e 182, sub. 803, rilevando che sull'immobile in questione la sua assistita ha ipoteca, si oppone alla richiesta di rinvio,

per il creditore INTESA SANPAOLO SPA l'avv. Matteo Battiston in sostituzione dell'avv. MANUELA MARIA GRASSI, che si oppone alla richiesta di rinvio e che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso avversario come indicato nella memoria depositata della richiesta di sospensione della debitrice e chiede che si proceda alla vendita degli immobili ipotecati, deposta copia cartacea della memoria depositata telematicamente,

il delegato avv. Zoppi

sono presenti per la pratica forense i dottori Alberto Giannetta, Mattia Maggioni e Ilde Capizzi.

Per Sivag l'avv. Giorgio Laurini,

l'avv. Giordano richiama il ricorso introduttivo dell'opposizione e contesta le allegazioni e le domande avversarie.

Il Giudice rileva che la richiesta di rinvio dell'udienza è irrituale e non può essere accolta e che la richiesta di provvedimenti indilazionabili ai sensi dell'art. 618 c.p.c. è palesemente ingiustificata.



Con il provvedimento impugnato è stata infatti disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita soltanto per gli immobili che, secondo la stessa debitrice, dovevano restare pignorati.

Il provvedimento è stato adottato a pochi giorni dall'asta e in seguito al deposito dell'istanza di riduzione del pignoramento depositata pochi giorni prima nonostante il fatto che la debitrice fosse a conoscenza della delega per le operazioni di vendita da molto tempo. In tale circostanza non vi era evidentemente il tempo per convocare le parti e quindi il provvedimento è stato sostanzialmente il più favorevole possibile per la debitrice.

La richiesta di riduzione non appare in ogni caso accoglibile, considerato che il valore degli immobili deve essere determinato dal mercato e considerato il rischio di ulteriori problemi di conformità edilizia come quello verificatosi per uno dei lotti per i quali in un primo tempo era stata disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita.

Il giudice respinge quindi la richiesta di emissione di provvedimenti indilazionabili proposta dalla debitrice, ritenendo infondata l'opposizione.

Condanna la debitrice a rifondere le spese di lite relative a questa fase dell'opposizione a 77 Gambling & Trading s.r.l., Davis & Morgan s.p.a. e Intesa San Paolo s.p.a. che liquida per ciascuna di tali parti opposte in 3.000,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, se dovuti.

Fissa il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito fino al 30 aprile 2019 con iscrizione a ruolo a cura della parte interessata e con termini per comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Rilevato inoltre che deve essere disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita con precedenza per gli immobili ipotecati, considerato anche che l'immobile indicato dalla debitrice e non ancora venduto è oggetto di un ordine di demolizione parziale, dispone che il delegato proceda con le operazioni di vendita per il lotto B1, riservando all'esito di tali operazioni, le ulteriori determinazioni sugli altri lotti.

Respinge la richiesta volta ad ottenere un riparto parziale, considerato che in caso di vendita del lotto B1 dovrebbe essere possibile definire la procedura.

Revoca la fissazione di udienza già disposta per il 14 maggio 2019.

Dispone la chiusura del subprocedimento relativa all'opposizione della debitrice, avendo provveduto in questa sede nel procedimento principale.

Il GE  
dott. Giacomo Puricelli

